



Università degli Studi di Messina

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

IL DIRETTORE

- VISTO** la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 26, comma 2;
- VISTA** il Regolamento Generale dell'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTA** il Regolamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie, emanato con D.R. n. 2261 del 2017 ed, in particolare, l'art.6;
- VISTO** il D.R. n. 1939 del 17 settembre 2015 con il quale sono stati nominati i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per il triennio 2015-2018;
- CONSIDERATO** che occorre procedere alla elezione de/dei rappresentante del personale tecnico amministrativo per il triennio 2018/2021;

D E C R E T A

Art. 1

(Indizione delle votazioni)

Sono indette, per giorno **26 settembre 2018**, dalle ore 9:00 alle ore 13:30 le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, in seno al Consiglio di Dipartimento per il triennio 2018/2021.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto è eletto **un rappresentante** del personale tecnico-amministrativo se il numero dei docenti è inferiore o pari a settanta, sono eletti **due rappresentanti** se il numero dei docenti afferenti è maggiore di settanta e fino a centoventi, sono eletti **tre rappresentanti** se il numero dei docenti afferenti è superiore a centoventi.

Art. 2

(Elettorato attivo e passivo)

Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale-tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di votazione.

Al segretario amministrativo del Dipartimento spetta solo l'elettorato attivo.

Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario, ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.

E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall'art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.

Art. 3

(Candidature)

Coloro che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo. Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento entro le ore **12:00 del 6 settembre 2018** e trasmesse per conoscenza, tramite Titulus, all'Unità Operativa Afferenze e Procedure Elettorali.

Art. 4

(Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento entro il termine di quindici giorni dalla data del decreto di indizione.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento entro e non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 5

(Composizione del Seggio elettorale)

Il Direttore provvederà con proprio decreto entro il quinto giorno anteriore a quello fissato per le elezioni a nominare la commissione che costituirà il seggio elettorale nel numero minimo di tre membri, scegliendo i componenti tra il personale docente e non docente del Dipartimento stesso, nonché ad individuare la sede del seggio elettorale.

Art. 6

(Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura del seggio stabiliti dal suindicato art. 1 del presente decreto. Le schede di votazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna scheda il bollo del seggio e le proprie firme.

L'insediamento di ogni seggio elettorale, nei giorni di votazione, deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Il Presidente o uno dei componenti del seggio verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi. L'identificazione dei docenti e del personale tecnico amministrativo può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla N.A.S. (noto al seggio).

Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta ed una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza.

Espresso il proprio voto, con l'indicazione sulla scheda del nome e del cognome, o del cognome, del candidato prescelto, l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 7
(Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Seggio, dal segretario del seggio e da tutti i componenti.

Al termine dello scrutinio le schede scrutinate ed il verbale delle votazioni verranno inclusi in plichi separati firmati dal presidente e dai componenti il seggio e consegnati all'U.O. Afferenze e Procedure Elettorali per i successivi adempimenti.

Art. 8
(Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Il ricorso deve essere depositato presso l'Unità Operativa Afferenze e Procedure Elettorali. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 9
(Nomina dell'eletto)

Il candidato o i candidati che ha/hanno riportato la maggioranza dei voti è proclamato eletto dal Direttore e viene nominato con decreto rettorale.

Il rappresentante del personale tecnico amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 10
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 11
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento del Dipartimento ed alla normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE
(Prof Antonio Panebianco)